

Dall'Unagraco un vademecum operativo per i professionisti dell'area economico-contabile

Crisi d'impresa, esperti in campo

Ai commercialisti gli accordi di ristrutturazione dei debiti

**DI RAFFAELE MARCELLO -
Docente nell'università
G. D'Annunzio di Chieti
- Pescara - Presidente
Unagraco**

La relazione dell'esperto negli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. costituisce il perno fondamentale della disciplina precludendone la possibilità di omologazione. In particolare, taluni ritengono che il termine «esperto» chiami in causa oltre agli esperti contabili, inclusi i commercialisti, anche i soggetti in possesso di comprovate capacità di gestione imprenditoriale e i soggetti esperti nel campo delle crisi d'impresa. L'esperto, attraverso la propria relazione, deve esprimersi sull'attuabilità dell'accordo (è quindi di un motivato parere) e, in particolare, sulla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; egli deve formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso. Volendo inquadrare il nuovo istituto da un

punto di vista giuridico, è agevole affermare che nell'ottica della «privatizzazione dell'insolvenza» esso consente all'imprenditore di raggiungere un accordo di carattere stragiudiziale (da sottoporre solo successivamente al controllo del tribunale) con i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. In sintesi gli accordi sono composti da due fasi: stragiudiziale di conclusione dell'accordo con i creditori e giudiziale di omologa da parte del tribunale.

Il presupposto soggettivo e oggettivo. Può accedere agli accordi di ristrutturazione soltanto l'imprenditore commerciale privato. Restano esclusi il piccolo imprenditore (così come individuato dall'art. 1 della l.f.), l'imprenditore agricolo e l'ente pubblico. Il presupposto oggettivo è verificato nell'esistenza di una situazione di crisi, che non esclude la presenza dell'insolvenza.

Il contenuto dell'accordo. L'art. 182-bis prevede che il debitore, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161 (domanda di concordato), possa depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rap-

presentanti almeno il 60% dei crediti. Per il creditore, l'accordo può consistere in: concedere dilazioni di pagamento; concedere rinunce totali o parziali agli interessi o anche al capitale; sottoscrivere titoli di debito (obbligazioni); convertire i crediti in capitale; acconsentire all'assunzione del debito da parte di terzi; acquisire nuove garanzie. Viceversa, per il debitore, l'accordo può realizzare: la continuazione dell'attività in capo al debitore stesso o la cessione a un terzo; la cessione parziale o totale dei beni ai creditori; il conferimento dei debiti in una newco; la liquidazione dell'impresa. L'accordo realizza sicuramente un pactum de non petendo tra creditore e debitore, eventualmente condizionato all'omologazione. In sostanza, in forza dell'accordo raggiunto, i creditori si impegnano a non chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore. Va da sé che l'accordo manifesti i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei creditori aderenti, lasciando immutate le ragioni di quelli estranei all'accordo, o perché non aderenti oppure semplicemente perché non coinvolti nell'operazione di ristrutturazione del debi-

to. Proprio da tale assunto vi è la precisa disposizione normativa in base alla quale i creditori estranei dovranno essere «regolarmente pagati».

La documentazione da presentare. La domanda e la documentazione, accompagnate dalla relazione, vanno depositate in cancelleria fallimentare del tribunale. Il fascicolo si compone di:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- elenco degli eventuali titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore (evidentemente diversi dai

creditori, già indicati al punto precedente);

d) elenco dei beni, con il rispettivo valore, degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

L'iscrizione, le opposizioni e l'omologazione del tribunale. Gli accordi depositati in tribunale devono essere iscritti nel Registro delle imprese. Nel termine di 30 giorni dall'iscrizione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Se non ci sono opposizioni, il tribunale provvederà, verificando comunque il rispetto formale della documentazione presentata e valutando l'esistenza delle risorse da destinare ai creditori estranei. Viceversa, se ci sono opposizioni, il tribunale procede in contraddittorio tra le parti, pronunciandosi con decreto motivato in camera di consiglio.



Pagina a cura
DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
www.unagraco.org
fax 0823/847102

FINANZIARIA 2008

Ires, si cambia regime

Verso la razionalizzazione e semplificazione dell'imposta

La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato significativamente le norme sugli interessi passivi per i soggetti Ires (art. 1, co. 34). La ratio del provvedimento è costituita, precisa la relazione governativa, da obiettivi di «razionalizzazione e semplificazione» della disciplina degli interessi passivi (finora contenuta negli artt. 96, 97, 98 del Tuir), nonché di «incentivo alla capitalizzazione». La nuova regola sugli interessi passivi prevede, in sintesi, il riconoscimento della deducibilità fino a capienza del 30% del risultato operativo lordo (Rol), desumibile in via generale quale differenza tra l'aggregato A (valore della produzione) e l'aggregato B (costo della produzione) di conto economico.

La disposizione legislativa presenta correttivi volti a favorirne l'impatto sulle imprese: i) l'introduzione di una franchigia rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro per il primo e secondo periodo di applicazione; ii) la riportabilità in avanti illimitata (non più solo cinque anni, come nell'originaria bozza) degli interessi passivi non dedotti; iii) la riportabilità in avanti, dal 2010, della quota di Rol non utilizzata a incremento del Rol dei periodi successivi. Ciò nonostante, rimangono perplessità sull'ef-

fettiva possibilità di «recuperare» le eccedenze di interessi non dedotte, dal momento che, nella pratica, l'accrescimento della capienza del Rol appare strutturalmente difficile, sia pure sommando la quota non utilizzata precedentemente (riportabile come detto dal 2010).

Peraltro, la Finanziaria 2008 ha introdotto anche norme di contrasto a fenomeni elusivi, come il limite al riporto a nuovo delle eccedenze in caso di operazioni di fusione (art. 172, co. 7); o il limite all'utilizzo delle perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice (art. 101, co. 6).

Una pianificazione fiscale di contrasto all'impatto della nuova norma sulla indeducibilità degli interessi passivi

per i soggetti Ires potrebbero orientarsi verso l'adesione al consolidato (qualora ve ne siano i presupposti), oppure verso la trasformazione in società di persone (che sfuggono al nuovo articolo 96, ma che espongono a rischi civilistici).

I soggetti Ires si trovano dunque appesantiti da una norma che sembra voler considerare grandi imprese i soggetti Ires e piccole imprese i soggetti Irpef. La realtà suggerisce però opportune cautele, al punto che potrebbero risultare favorite imprese sottocapitalizzate ma con elevato Rol e, per contro, sfavorite imprese strutturalmente prive di Rol con Rol modesto: la norma in tal senso non copre adeguatamente tutte quelle situazioni che meriterebbero esclusioni o modifiche.

NOTIZIE IN BREVE

Il Consiglio direttivo nell'ultima riunione ha deliberato le date e i luoghi dell'attività per l'anno 2008:

CONGRESSO NAZIONALE a Milano il 10-11-12 aprile 2008

CONGRESSO REGIONALE della Calabria il 23 maggio 2008

CONVENTION QUADRI DIRIGENTI UNAGRACO sabato 21 e domenica 22 giugno 2008 a Capri.

CONVEGNO NAZIONALE a Teramo il 25-26-27 settembre 2008

Maggiori informazioni sul sito www.unagraco.org



Unione Giovani Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pescara - Chieti



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Chieti

Ria & Partners
Società di revisione ed organizzazione contabile

IRFO

Mercoledì 13 febbraio 2008 dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Hotel Diagonara Via P. Nenni, 280 - Sambuceto (CH)

SEMINARIO DI STUDIO

RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008

RELATORI

Dott. Prof. Raffaele Marcello Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Dott. Maurizio Finicelli Socio Ria & Partners S.p.A.

Dott. Rag. Paolo Longoni Commercialista in Napoli

Dott. Prof. Francesco Rossi Ragazzi Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

MODERA

Prof. Giuseppe Fasone Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Si precisa che la partecipazione al seminario di studio è valida ai fini della formazione di 4 ore di credito formativo per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili.

La partecipazione è gratuita. È obbligatoria la prenotazione.

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.unagraco.org

SECRETARIA (Tel. 0854326739 - Fax 0854313817 - e-mail: fejraco@iscali.it)